

PENALE

Inutilizzabili gli screenshot estratti dalla polizia giudiziaria dal cellulare dell'indagato con il suo consenso

Di **Leonardo Filippi**

Già ordinario di Diritto processuale penale all'U...

Pubblicato il 17/01/2025

VEDI TUTTI I CONTENUTI SU

Procedura penale

La polizia giudiziaria, durante un controllo stradale, aveva rinvenuto sostanze stupefacenti sull'auto di una persona ed aveva acquisito dal conducente, su suo consenso ma senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, lo *screenshot* dei messaggi compromettenti contenuti nel suo cellulare. La Corte di cassazione penale, Sez. VI, con la [sentenza 13 gennaio 2025, n. 1269](#) dichiara inutilizzabili le chat estratte dal cellulare senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ma, seguendo la "giurisprudenza creativa", rigetta il ricorso perché non ha offerto la cd. "prova di resistenza".

Finalmente il cellulare considerato "contenitore di corrispondenza"

Interessante pronuncia che riconosce l'inutilizzabilità delle *chat* estratte dalla polizia giudiziaria con lo *screenshot* dal cellulare, senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria ma con il consenso dell'indagato, non informato però della facoltà di assistenza legale oltre che della legittimità di un eventuale diniego. La sentenza correttamente considera **le chat come corrispondenza** e siccome sono state acquisite in violazione della riserva di legge e di giurisdizione, prescritte dall' [art. 15](#) Cost., le ritiene acquisite in violazione di un divieto probatorio e quindi affette da inutilizzabilità patologica anche nel giudizio abbreviato.

Ma diverse erano le questioni prospettate alla suprema Corte.

La negata inutilizzabilità del sequestro della sostanza stupefacente

Anzitutto era stata dedotta l'inutilizzabilità del sequestro della sostanza stupefacente, conseguente ad una perquisizione ritenuta illegittima in quanto non preceduta dall'avviso del

sostanze stupefacenti ai sensi dell' [art. 103](#) [D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#), come anche quella per la ricerca di armi ai sensi dell' [art. 4](#) [L. 22 maggio 1975 n. 152](#), hanno **carattere speciale** rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale.

Infatti, la [Corte costituzionale con la sentenza n 252 del 21/10/2020](#) ha precisato che «il comune denominatore di tali perquisizioni e ispezioni “speciali” è l'intento legislativo di apprestare strumenti di contrasto di determinate forme di criminalità maggiormente incisivi di quelli prefigurati in via ordinaria dal codice di procedura penale, attraverso l'attribuzione alla polizia giudiziaria di poteri più ampi rispetto a quelli codificati».

Di conseguenza anche la giurisprudenza di legittimità su tale “speciale” attività di perquisizione ha affermato che essa non presuppone l'esistenza di una notizia di reato, per cui **non occorre la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all'assistenza di un difensore** ([Cass. pen., Sez. III, n.8097 del 9/02/2011](#), C., Rv. 249545; [Cass. pen., Sez. III, n. 19365 del 17/2/2016](#), P., Rv. 266580).

A tali considerazioni generali, la sentenza aggiunge che, nel caso di specie, la perquisizione presso l'abitazione come anche quella personale non risulta che non siano state successivamente convalidate dal pubblico ministero, essendo stata eccepita soltanto la violazione del previo avviso ex [art. 114](#) disp. att. c.p.p. Risulta, quindi, irrilevante nella fattispecie concreta il *dictum* della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' [art. 103](#), comma 3, del [D.P.R. n. 309/1990](#), nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono devono essere convalidate, stabilendo che, anche se preventivamente autorizzate per telefono, le stesse devono essere convalidate dal pubblico ministero se eseguite sulla persona e nel domicilio ex [artt. 13](#) e [14](#) Cost. ([Corte cost. n. 252/2020](#)). La sentenza conclude sul punto ricordando che, secondo il principio affermato da Cass. pen., Sez. Un., n. 5021 del 27/3/1996, S., Rv. 204643, **il sequestro del corpo di reato è comunque legittimo, perché, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti.**

L'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee ma “sollecitate” dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti

La sentenza esamina anche la qualificazione delle dichiarazioni confessorie rese dall'indagato nel contesto della perquisizione e del rinvenimento dello stupefacente ed esclude che

modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini ([Cass. pen., Sez. II, n. 3930 del 12/1/2017](#), F., Rv. 269206). A parte le perplessità su una utilizzabilità *in bonam partem*, a nostro parere sempre possibile, la conclusione va condivisa.

L'inutilizzabilità delle chat estrapolate dall'archivio del telefono cellulare senza che ne sia stato disposto il sequestro

Ma la questione centrale affrontata dalla sentenza ha ad oggetto l'eccepita inutilizzabilità delle chat estrapolate dall'archivio del telefono cellulare senza che ne sia stato disposto il sequestro.

In proposito la sentenza rileva come le garanzie di salvaguardia del diritto alla riservatezza dei dati archiviati nella memoria di un telefono cellulare, a seguito della [sentenza della Corte cost. n. 170 del 7/6/2023](#), hanno visto ampliare il loro campo di applicazione attraverso la riconosciuta **natura di “corrispondenza”** anche alle **comunicazioni non più in itinere ma acquisite dopo la loro ricezione** e lettura da parte del destinatario.

In particolare, la Consulta ha affermato che la garanzia di cui all' [art. 15](#) della Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria» si estende «a ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini educativi, compresi quelli elettronici e informatici» e rimane valida finché la comunicazione conservi carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti, venendo meno solo quando il decorso del tempo o altra causa abbia trasformato il messaggio in documento "storico", cui può attribuirsi un valore retrospettivo, affettivo, collezionistico, artistico, scientifico o probatorio.

Per effetto di tali considerazioni, anche **la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può più essere considerata alla stregua di un mero documento**, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dall' [art. 15](#) Cost., ma «richiede l'assoggettamento alla disciplina dell' [art. 254](#) c.p.p. che impone la **necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria**, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza, senza la possibilità di accesso diretto da parte della Polizia Giudiziaria, che ha solo il potere di acquisire materialmente il dispositivo elettronico ma senza accesso diretto al suo contenuto».

In realtà, l' [art. 254](#) c.p.p. consente il sequestro di corrispondenza «presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni» ma non dal detentore

La Corte si pone anche il problema se il **consenso prestato dal titolare** della segretezza delle comunicazioni possa legittimare l'accesso alle *chat* custodite nel suo cellulare, ma **lo esclude** in ragione del fatto che, trattandosi di una attività svolta dalla polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto, già gravato da elementi indiziari tali da giustificare l'acquisizione della posizione di indagato, «il consenso che si assume essere stato prestato liberamente dall'indagato non può supplire alla carenza di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di autorizzazione preventiva o di convalida successiva dell'atto di indagine».

Infatti, la richiesta di accesso ai contenuti del telefono è avvenuta dopo il rinvenimento della sostanza stupefacente nascosta dall'indagato sulla sua persona, per cui la Corte ritiene che «ogni ulteriore attività di indagine che richiedesse la collaborazione della persona indagata andava espletata dopo la formale comunicazione degli avvisi di tutte le facoltà difensive ad essa spettanti, ivi compresa quella della facoltà di rifiutare tale collaborazione ed il diritto ad essere assistito da un difensore», espressamente previsto dal combinato disposto degli [artt. 356](#) c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. non solo per le perquisizioni e sequestri (artt. 352 e 354, stesso codice), ma anche per l'apertura della corrispondenza (ex [art. 353](#) c.p.p.).

Aggiunge la sentenza che, anche se il consenso fosse stato reso dalla persona indagata su sollecitazione della polizia giudiziaria, e pur dopo l'avviso della facoltà di essere assistito da un difensore, resta imprescindibile, onde prevenire il rischio di abusi, che in situazioni del genere la polizia giudiziaria abbia il dovere di procedere al sequestro del telefono senza poter accedere al suo contenuto, prima di una formale autorizzazione da parte del pubblico ministero, in applicazione della disciplina processuale sopra richiamata relativa all'apertura della corrispondenza.

L'acquisizione dei contenuti delle chat è, infatti, avvenuta sulla base di un rilievo fotografico operato dalla stessa polizia giudiziaria (c.d. screenshot) delle chat WhatsApp, senza un provvedimento di sequestro di competenza dell'autorità giudiziaria, attraverso una attività di acquisizione alternativa che la Corte di appello ha qualificato come legittima assunzione di una prova atipica.

La Corte ribadisce il “**principio di non sostituibilità**”, per cui «non è consentito alla polizia giudiziaria, in un sistema rigorosamente ispirato al principio di legalità, scostarsi dalle previsioni legislative per compiere atti atipici i quali, permettendo di conseguire risultati identici o analoghi a quelli conseguibili con gli atti tipici, **eludano tuttavia le garanzie costituzionali** dettate dalla legge per questi ultimi».

Meno convincente e la sentenza nella parte conclusiva, laddove respinge il ricorso perché sarebbe “aspecifico”, in quanto non ha fornito la cd. “prova di resistenza”.

In effetti, costituisce principio consolidato che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “**prova di resistenza**” in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed influenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (tra le tante, in tal senso [Cass. pen., Sez. VI, n. 33751 del 5/5/2023](#), M.).

Resta da domandarsi, però, alla luce del principio di tassatività delle sanzioni processuali, **quale sia la disposizione di legge che prevede la “prova di resistenza”**, che è una riconsiderazione dell'efficacia di convincimento delle residue prove legittime e utilizzabili e quindi una valutazione di fatto preclusa nel giudizio di legittimità, e quale sia la disposizione che considera tale omissione addirittura un difetto di specificità.

La verità è che si tratta di uno dei tanti principi di diritto affermati negli anni dalla “giurisprudenza creativa” e che, purtroppo, ci siamo ormai abituati a ritenere diritto positivo.

Copyright © - Riproduzione riservata

[Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 13 gennaio 2025, n. 1269](#)

Resta aggiornato su tutte le novità

Iscriviti alla newsletter gratuita


Iscriviti subito

Per approfondire

Prodotti suggeriti

Approfondimenti consigliati in Edicola Professionale

Il valore probatorio dello screenshot tra processo civile e processo penale
Giurisprudenza Italiana n. 12/2023



Scopri tutti i corsi
e master in tema di
Penale

Scopri subito

Potrebbe interessarti

Podcast))

Australia, i licenziamenti "fittizi" possono causare danni psichiatrici?

Cosa rischia un avvocato che non accerta l'identità di chi conferisce il mandato?

Oblio oncologico: le FAQ del Garante

Giurisprudenza creativa: quando si determina?

Video



Il CNF omaggia con un video i 150 anni degli Ordini forensi italiani



Intelligenza artificiale e processo penale: la Carta dei Valori dei penalisti

e Legal Industry: 3 highlights del 2024

Claudia Morelli

Altalex



Innovazione e Legal Industry: 3 highlights del 2024

Pene più severe per eccesso di velocità e telefoni al volante

Laura Biarella

Altalex



Eccesso di velocità e telefoni al volante? La riforma al CdS prevede pene più severe

Menu

ACQUISTA **FORMAZIONE ON LINE** **LIBRI E CODICI** **EBOOK** **PERIODICI** **SERVIZI ONLINE**

[Instagram Altalex](#)

[Feed RSS](#)

[Wolters Kluwer](#)

When you have to be right

[Note legali](#)

[Privacy](#)

[Contatti](#)

[Gestire i dettagli e le impostazioni dei cookie](#)

[Lista Cookie](#)

® Wolters Kluwer Italia Partita Iva 10209790152

Altalex: Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 126 dell'8 aprile 2014 - Direttore Responsabile: Giulietta Lemmi

Il Quotidiano Giuridico: Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 956 dell'16 dicembre 2005 - Direttore Responsabile: Giulietta Lemmi